



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 874

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2022 prosecuzione programmazione 2023- 2025: disposizioni per l'anno 2023 per la Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici - 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 695 del 3 maggio 2021.

Il giorno **19 Maggio 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE

**MARIO TONINA**

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**

**ROBERTO FAILONI**

**MATTIA GOTTARDI**

**STEFANIA SEGNANA**

**ACHILLE SPINELLI**

**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020, è stato approvato con la decisione di esecuzione C(2015)5377 della Commissione europea del 3 agosto 2015 nella versione definitiva 1.3 e successivamente dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1487 del 31 agosto 2015.

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i Programmi di sviluppo rurale attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, tale proroga lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica dei programmi per il periodo transitorio di cui all'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

In base al Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR è possibile apportare delle modifiche ai Programmi. Tali modifiche, proposte al fine di un'efficiente ed efficace gestione dei programmi, devono essere debitamente giustificate e sottoposte ad approvazione del Comitato di Sorveglianza e della Commissione Europea.

Tra le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento è presente tra le altre la Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Con decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2023)236 final del 5 gennaio 2023, successivamente modificata con Decisione C(2023) 2093 del 21 marzo 2023, che modifica la precedente Decisione C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 571 di data 31 marzo 2023, è stata approvata la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022 (di seguito PSR 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Con la modifica del PSR versione 10.1 sono state approvate, al fine di evitare la perdita di risorse finanziarie, una serie di compensazioni fra Misure/Operazioni del programma. Una di queste ha coinvolto la Misura 13 che per quanto riguarda la spesa pubblica cofinanziata, da una dotazione di 98.348.742,66 Euro, è stata portata a 108.343.800,63 Euro. In merito alla partecipazione della quota PAT (17,106%) l'ammontare complessivo è di 18.533.290,54 Euro.

La tabella sottostante illustra la situazione degli impegni, sia riconducibili al capitolo di competenza della Misura 13, pari ad Euro 16.823.535,88, che ai capitoli ed alle quote inizialmente collegate alle altre Operazioni del programma, coinvolte dalle modifiche finanziarie a favore della misura 13 per un totale di Euro 1.709.754,65:

OPERA ZIONE/ MISUR A	DOTAZIONE PSR VERS. 10.1	DI CUI QUOTA PAT (17,106%)	Servizio Responsabile	Capitolo del bilancio provinciale	IMPORTO IMPEGNATO (quota PAT) A FAVORE di APPAG OP	DETERMINAZIO NI DI IMPEGNO
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------	---	--	----------------------------------

13.1.1	108.343.800,63	18.533.290,54	S164 Servizio Agricoltura	500500	2.018.508,00	n. 1098 14/12/2015	dd
				500500	1.750.926,01	n. 1098 14/12/2015	dd
				500500	1.750.926,01	n. 946	dd 17/10/2016
				500500	1.750.926,00	n. 927	dd 6/11/2017
				500500	1.750.926,00	n. 862	dd 25/10/2018
				500500	219.685,20	n. 120 18/02/2019	dd.
				500500	59.871,00	n. 960 12/11/2019	dd.
				500500	2.018.900,53	n. 960 12/11/2019	dd.
				500500	356.276,56	n. 960 12/11/2019	dd.
				500500	847.118,70	n. 305 08/04/2020	dd.
				500501	2.906.110,40	n. 5908 09/11/2021	dd
				500501	1.393.361,48	n. 5908 09/11/2021	dd
				<b>Totale quota PAT impegnata per la misura 13.1.1 vers. 9.1 PSR2014-2022</b>	<b>16.823.535,88</b>		
				805560-004	322.619,16	Impegno eccedente del Servizio foreste (S044) a favore misura 13.1.1. versione 10.1 PSR	
				805560-004	124.531,68	Impegno eccedente del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette (S175) a favore misura 13.1.1 versione 10.1 PSR	
				500501	964.725,01	Impegno eccedente Misura 10 (S164) a favore misura 13.1.1 versione 10.1 PSR	
				500501	145.228,37	Impegno eccedente Misura 11 (S164) a favore misura 13.1.1 versione 10.1 PSR	
				507000-003	137.829,13	Impegno eccedente del Servizio politiche sviluppo rurale Operazione 16.1.1 (S174) a favore misura 13.1.1. versione 10.1 PSR	
				507000-003	14.821,30	Impegno eccedente del Servizio politiche sviluppo rurale Operazione 1.1.1 e 1.2.1 (S174) a favore misura 13.1.1. versione 10.1. PSR	
				<b>Totale quota PAT impegnata su capitoli di bilancio riferiti ad altre operazioni del PSR a favore della misura 13.1.1 variazione versione 10.1 PSR2014-2022</b>	<b>1.709.754,65</b>		
				<b>TOTALE QUOTA PAT misura 13.1.1 versione 10.1</b>	<b>18.533.290,54 (arr.to)</b>		

		<b>PSR 2014-2022</b>		
--	--	----------------------	--	--

Nelle “Descrizioni generali” della Misura 13 al punto 8.2.8.2 del PSR 2014/2022 versione 10.1 è previsto quanto segue :”La misura intende compensare le difficoltà di conduzione e il minor reddito delle imprese agricole derivanti dagli svantaggi naturali delle zone di montagna. Tali svantaggi sono legati all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato, e in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso”, ed inoltre, “La misura è rivolta alle imprese agricole che operano nelle zone svantaggiate di montagna, il cui reddito risulti inferiore (per unità di superficie) ad analoghe imprese agricole situate nelle aree di pianura o in zone non svantaggiate.”.

L'Operazione intende compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito delle imprese agricole attraverso la concessione di un aiuto annuo che permetta di tener conto delle difficoltà legate ai vincoli di cui all'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tutto il territorio provinciale è considerato zona svantaggiata ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

Con il presente provvedimento si è inteso perfezionare il calcolo della consistenza media annua poiché la precedente metodologia risultava avere un elevato grado di approssimazione.

Il Piano finanziario (Capitolo 10.1) della versione 10.1 del PSR prevede delle risorse aggiuntive a disposizione dell'Operazione 13.1.1 come di seguito indicato:

Opera- zione	Descrizione	Tipo risorse	Stanziato PSR 2014-2020 – Versione 9.1	variazione	Stanziato PSR 2014-2022 Versione 10.1
13.1.1.	pagamento compensativo per le zone montane	Ordinarie QFP 2021-2022 cofinanziate (42,980% UE, 39,914% Stato, 17,106% Pat)	€ 98.348.742,66	€ 9.995.057,34	€ 108.343.800,00
13.1.1. EURI	pagamento compensativo per le zone montane	EURI (100% UE)	€ 5.471.184,39	€ 21.350,97	€ 5.492.535,35

Le risorse “EURI”, come già previsto nel PSR (vers. 8.1), dovranno essere utilizzate unicamente per il pagamento del premio alle aziende zootecniche che praticano l'attività di alpeggio. Per le aziende che hanno ordinamenti produttivi diversi o che svolgono attività prevalentemente in fondovalle, l'indennità verrà erogata con le risorse Ordinarie QFP.

Le nuove risorse EURI pari ad Euro 21.350,97, al fine di raggiungere gli obiettivi finanziari nel rispetto delle regole del disimpegno automatico, sono destinate a finanziare le domande presentate per la campagna 2022 misura 13.1.1 PSR 2014-2022 dalle aziende zootecniche che praticano l'attività di alpeggio per la campagna 2022 non ancora finanziate.

Con le nuove risorse ordinarie QFP cofinanziate (42,980% UE, 39,914% Stato, 17,106% Pat) pari ad Euro 9.995.057,34 (a cui si aggiungeranno eventuali risorse, delle campagne precedenti, resesi libere a seguito di minori pagamenti, dinieghi, rinunce e revoche) è possibile aprire il bando campagna 2023 senza dover ricorrere all'intervento SRB001 – sostegno zone con svantaggi naturali di montagna del Piano Strategico della PAC 2023-2027 o al meccanismo dei trascinamenti, garantendo continuità nelle politiche di sviluppo e stabilità economica per le imprese.

Visto il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 09/03/2023, n. 0147385 , recante la “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.”;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 2022/1173, il predetto Decreto individua il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli interventi a capo o a superficie dello sviluppo rurale, al 15 maggio;

Visto il successivo Decreto del MASAF prot. n. 0248477 di data 12 maggio 2023 dal titolo “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.” con il quale si proroga il termine per la presentazione delle domande per la Campagna 2023 alla data del 15 giugno 2023.

In conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni.

Per i beneficiari dei pagamenti misura 13.1.1 PSR 2014-2022 finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie per gli interventi SRA08 – SRA15 e SRA29 nell'ambito del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della PAC 2023/2027 della Provincia Autonoma di Trento, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui al DM condizionalità 2023. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità se del caso, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario che detenga un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità.

Considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2017 del 11 novembre 2022 sono state approvate le disposizioni, i criteri e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato - in attuazione dell'articolo 19 bis, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. - e del Programma d'azione provinciale, unitamente al relativo Rapporto ambientale, per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cui le imprese agricole saranno tenute ad adeguarsi.

Si rende necessario adottare il presente provvedimento con urgenza, senza aver acquisito preventivamente i pareri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15/01/2016, considerata l'imminente scadenza dei termini per la presentazione delle domande fissata dal decreto

ministeriale sopra citato.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati nella premessa;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che stabilisce che il numero massimo di modifiche, non si applica qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione a norma del Regolamento (UE) 2020/2220;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- visto l'art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e in particolare l'allegato 4/2;
- vista la legge provinciale n. 7/1997;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

### DELIBERA

1. di approvare, a seguito della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022 (di seguito PSR 2014-2022) approvata con decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2023)236 final del 5 gennaio 2023, successivamente modificata con Decisione C(2023) 2093 del 21 marzo 2023 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 571 di data 31 marzo 2023 e per quanto espresso nelle premesse, l'ALLEGATO 1 "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 MISURA 13 - SPECIFICHE E MODALITA' ATTUATIVE – TESTO COORDINATO" in sostituzione all'Allegato 1 della deliberazione n. 695 del 3 maggio 2021; tale testo coordinato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si applica per la campagna 2023;
2. di stabilire che per le domande M13.1.1 – Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane 2023 la presentazione della domande di aiuto/pagamento dovrà avvenire sul Sistema Informativo Agricolo Provinciale – SIAP, entro il termine del 15 giugno 2023, salvo eventuali proroghe definite dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
3. di approvare, a seguito della versione 10.1 del PSR 2014-2022, il nuovo PIANO FINANZIARIO MISURA 13.1.1 annualità per la Misura 13.1.1. Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane come segue:

Misura 13.1.1 RISORSE A DISPOSIZIONE						
campagna	Tipo risorse	SPESA PUBBLICA (euro)	Quota UE FEASR risorse EURI (100,00%)	Quota UE FEASR (42,98%)	Quota Stato (39,914%)	Quota PAT (17,106%)
2023	Risorse ordinari e QFP	9.995.057,34 (a cui si aggiungeranno eventuali risorse, delle campagne precedenti, resesi libere a seguito di minori pagamenti, dinieghi, rinunce e revoche)	-	4.295.875,64	3.989.427,19	1.709.754,51
2022	Risorse EURI	21.350,97	21.350,97	-	-	-
TOTALE			21.350,97	4.295.875,64	3.989.427,19	1.709.754,51

4. di dare atto che l'importo di euro 1.709.754,51, relativo alla quota PAT della Misura 13.1.1,

di cui al nuovo piano finanziario del PSR approvato con la versione 10.1, è già stato impegnato a favore di Appag con precedenti provvedimenti, come specificato nelle premesse della presente deliberazione;

5. di prendere atto che, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari della misura 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane in quanto pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 che sono finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tale programmazione.
6. di stabilire che, per i beneficiari della misura 13.1.1 che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui al DM condizionalità 2023. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità se del caso, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario che detenga un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità;
7. di dare atto che le aziende beneficiarie del premio misura 13.1.1 del PSR 2014-2020 devono adeguarsi a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. n. 2017 del 11 novembre 2022 sono state approvate le disposizioni, i criteri e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato - in attuazione dell'articolo 19 bis, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. - e del Programma d'azione provinciale, unitamente al relativo Rapporto ambientale, per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
8. di stabilire che il Codice Unico di Progetto - CUP, ai sensi della Legge 3/2003 e ss.mm.ii. verrà richiesto dall'Organismo pagatore APPAG, in sede di attivazione degli Interventi;
9. di dare atto che i contributi saranno erogati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti (Appag) quale organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA. Le risorse comunitarie e statali vengono assegnate direttamente ad Appag da Agea;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.



Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 MISURA 13 PSR 2014-2022 - TESTO COORDINATO SPECIFICHE E MODALITA' ATTUATIVE

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Nicola Foradori

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022**

**MISURA 13**

**SPECIFICHE E MODALITÀ ATTUATIVE – TESTO  
COORDINATO**

## ELENCO ACRONIMI, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI

AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura

APPAG: Agenzia provinciale per i pagamenti

BDN: Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise; le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale; accessibile dal Portale internet [www.vetinfo.sanita.it](http://www.vetinfo.sanita.it)

CAA: Centri di Assistenza Agricola

CdP: Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento

CE: Commissione Europea

CSR: Complemento di Programmazione dello sviluppo rurale

Detentore degli animali: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento; al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti;

Domanda di sostegno: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;

Domanda di pagamento: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale;

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

MASAF: Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste

OP: Organismo pagatore

PAC: Politica Agricola Comunitaria

PAT: Provincia autonoma di Trento

PSP: Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027

SOI: superficie oggetto di impegno

SRA: Sviluppo Rurale Intervento ambientale di cui alla lettera A) dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2115

Titolo di conduzione: l'elenco delle tipologie dei titoli di conduzione di cui all'Allegato III al DECRETO 23 dicembre 2022 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti. (23A01082) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023)

UBA: Unità di bestiame adulto: unità risultanti dalla conversione dei capi delle singole categorie animali sulla base dei coefficienti di conversione indicati nella tabella di conversione degli animali in UBA.

### **13.1.1 INDENNITÀ COMPENSATIVA PER GLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE**

L'Operazione intende compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito delle imprese agricole attraverso la concessione di un aiuto annuo che permetta di tener conto delle difficoltà legate ai vincoli di cui all'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tutto il territorio provinciale è considerato zona svantaggiata ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

La Misura soddisfa la Priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste) e nello specifico, alla Focus Area A ovvero la salvaguardia e ripristino della biodiversità, incluse le zone Natura 2000 e le zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Secondariamente contribuisce inoltre secondariamente alla Focus area 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

La Misura risponde prioritariamente al fabbisogno n. 1 "Sostegno di modelli produttivi sostenibili nel settore agricolo e zootecnico nelle aree svantaggiate di montagna". La stessa contribuisce agli obiettivi trasversali quali l'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

L'indennità compensativa è un premio annuo corrisposto ai beneficiari che presentano una domanda annuale di adesione e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente operazione.

Nella definizione della misura si è tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento n. 1305/2013 e del fatto che i sistemi agricoli della Provincia Autonoma di Trento sono:

1. il sistema agricolo zootecnico intensivo;
2. il sistema agricolo zootecnico intermedio;
3. il sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi;
4. il sistema agricolo dell'arboricoltura intensiva;
5. il sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva;
6. il sistema agricolo dell'ortofloricoltura.

Sono riconducibili al primo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore a 4 UBA/ha.

Sono riconducibili al secondo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore o uguale a 0,2 UBA/ha e inferiore o uguale a 4 UBA/ha.

Sono riconducibili al terzo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico inferiore a 0,2 UBA/ha.

Sono riconducibili al quarto sistema agricolo le colture specializzate quali melo, pero, pesco, ciliegio, piccoli frutti, fragola, kiwi e vite, nonché altri fruttiferi non ricompresi nel quinto sistema agricolo.

Sono riconducibili al quinto sistema agricolo le colture estensive quali olivo, castagno, susino e le colture per la produzione di frutta a guscio (noce, nocciolo, ecc.).

Sono riconducibili al sesto sistema agricolo le colture ortofloricole, la patata, le piante officinali e le colture utilizzate per il sovescio nella rotazione orticola.

## **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet [www.psr.provincia.tn.it](http://www.psr.provincia.tn.it).

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito [www.appag.provincia.tn.it](http://www.appag.provincia.tn.it).

Il D.M. n. 0147385 del 9 marzo 2023 all'articolo 7 ha fissato il termine di presentazione delle domande al 15 maggio 2023. Il DM n. 180151 del 30 marzo 2023, fissa i termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg (Ue) n. 2022/1173 entro 30 giorni solari successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento.

Con successivo Decreto del MASAF prot. n. 0248477 di data 12 maggio 2023 dal titolo "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023." viene prorogato il termine per la presentazione delle domande per la Campagna 2023 alla data del 15 giugno 2023.

Come disciplinato dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 art. 5 la presentazione della domanda di aiuto oltre il termine, comporta una riduzione pari al 1% per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe diritto se avesse presentato la domanda entro i termini. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

Il D.M. prot. n. 0248477 del 12 maggio 2023 sopra citato, stabilisce inoltre che le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito [www.appag.provincia.tn.it](http://www.appag.provincia.tn.it).

### **Errore palese.**

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali APPAG non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

Il termine di richiesta di riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

## **BENEFICIARI**

Possono beneficiare dell'Operazione:

- agricoltori in attività (di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che si impegnano a proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 . Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale. Il requisito di agricoltore attivo deve trovare riscontro nel Sistema Informativo Nazionale (SIAN).

Le aziende con sede legale al di fuori della Provincia Autonoma di Trento possono fare domanda ai sensi della presente operazione per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano costituito un fascicolo aziendale.

Le superfici oggetto di impegno devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

## **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

I richiedenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- per gli agricoltori in attività (art. 9 Reg. UE 1307/2013), proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale;
- sfalcio annuale delle superfici a prato e delle superfici a foraggiere avvicendate ammesse a premio con asporto del foraggio sfalciato.

Sono ammesse all'aiuto tutte le superfici agricole ricadenti sul territorio provinciale in quanto l'intera Provincia di Trento è considerata zona montana ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 e della Direttiva CEE n. 268/75.

In analogia a quanto previsto per il primo pilastro della PAC, di cui al Regolamento (UE) n. 2215/2021, non vengono erogati premi inferiori ai 300,00 Euro.

La superficie minima netta ammissibile a premio deve essere maggiore o uguale a 1,5 ettari per il sistema agricolo zootecnico e per quello delle colture erbacee e seminativi, ridotta a 0,5 ettari per gli altri sistemi agricoli.

Per i sistemi produttivi 4 arboricoltura intensiva, 5 arboricoltura estensiva e 6 ortofloricoltura un eventuale carico UBA/ha superiore a 4 non pregiudica la possibilità di riconoscere il premio stabilito per tali sistemi produttivi.

## **SUPERFICIE FORAGGERA DERIVANTE DALLE UBA ALPEGGIATE**

Sempre con riguardo al sistema agricolo zootecnico, nel calcolo della superficie ammissibile a premio sono comprese anche le superfici a pascolo di malga utilizzate dal bestiame aziendale. Tale superficie in via presuntiva viene calcolata sulla base di 0,4 ettari per ogni UBA effettivamente portata al pascolo su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali.

Nel caso di greggi transumanti, in considerazione delle particolari modalità di conduzione di tali allevamenti e della minore permanenza sulla malga ove effettuano il pascolamento, tale rapporto è ridotto a 0,2 e non sono applicate le maggiorazioni relative alla pendenza ed all'altitudine.

In entrambi i casi viene verificato che la superficie determinata in via presuntiva dall'alpeggio del bestiame derivi da capi alpeggiati per almeno 60 giorni nel periodo dal 01 giugno al 15 settembre dell'anno di riferimento. Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio. I dati devono trovare riscontro in BDN per ogni singolo capo, monticato su un pascolo dichiarato a premio ai sensi della SRA08 - ACA8 – GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI - “Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali” nell'ambito del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della PAC 2023/2027 della Provincia Autonoma di Trento Reg. (UE) n. 2021/2115. Ai fini di consentire ai Comuni ed ai beneficiari di programmare la propria attività tale limitazione non si applica alla campagna 2023.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

Nel caso di alpeggio su più malghe in periodi diversi, durante la stagione di pascolamento, ogni capo di bestiame portato in alpeggio viene considerato una sola volta all'anno per la determinazione della superficie a pascolo.

Nel caso di alpeggio su più malghe in periodi diversi, durante la stagione di pascolamento, ogni capo di bestiame portato in alpeggio viene considerato una sola volta all'anno per la determinazione della superficie a pascolo.

## **TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA)**

TIPOLOGIA DI BESTIAME	UNITA' DI BESTIAME
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA

Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Asini di oltre sei mesi di età*	0,5 UBA
Ovini oltre i 12 mesi	0,15 UBA
Caprini oltre 12 mesi	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Per le galline ovaiole e i suini da ingrasso: si precisa che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline. Per eventuali animali non compresi in elenco è consultabile il PSP nazionale, Capitolo “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” sezione “Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA”, “Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA”.

(\*): *modifica al tasso di conversione degli asini, approvata dal 14° Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 e dalla CE con decisione di esecuzione d.d. 23.1.2020 n. C(2020) 446 final. Per quanto riguarda gli ibridi interspecifici tra equini e asini con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2200/2020 per il calcolo della densità del bestiame al pascolo i capi equini della specie asinina (e relativi ibridi interspecifici) sono considerati unitariamente pari a 0,5 UBA.*

#### **1.4. MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/ha**

Il rapporto UBA/ha è determinato in riferimento alla consistenza media annua aziendale con riferimento all'anno solare della domanda.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica, espressa in UBA, sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN e per l'istruttoria della domanda si fa riferimento unicamente ai dati presenti in BDN.

Per l'identificazione della classe di carico aziendale, il numero di ettari è calcolato con riferimento alla superficie foraggera aziendale, ricadente nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti, le superfici al di fuori del territorio provinciale non sono soggette a premio. Si considerano quindi le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale. Le colture che formano la superficie foraggera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGERE.

Alla superficie foraggera aziendale viene aggiunta l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento, ricadenti nei territori extra provinciali; tale superficie aggiuntiva dell'alpeggio è considerata limitatamente ai casi in cui le UBA siano alpeggiate su malghe richieste a premio con una domanda SRA8 Azione 3, tale limitazione non si applica alla campagna 2023.

Ai fini del conteggio delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di sostegno.



I capi alpeggiati dichiarati in domanda fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

## DURATA IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

La durata degli impegni per la Misura 13 è annuale.

## IMPEGNI

- il pascolamento delle superfici di malga ammesse a premio deve essere effettuato all'interno del periodo dal 01 giugno al 15 settembre dell'anno di riferimento per almeno 60 giorni;
- per le aziende transumanti di garantire la presenza del gregge sul territorio provinciale per almeno 5 mesi.
  - Non sono considerate aziende transumanti le aziende che alpeggiano bestiame di specie bovina ed equina per almeno 60 giorni su una malga nel periodo 1/6 – 15/9.
  - Non sono considerate aziende transumanti le aziende che alpeggiano bestiame di specie ovina e caprina per almeno 60 giorni su una malga nel periodo 1/6 - 15/9 ed hanno in provincia di Trento una struttura aziendale di fondovalle adibita al ricovero degli animali oppure coltivano in Provincia di Trento almeno 2 ettari di superficie, esclusa la superficie a pascolo e la superficie derivante dal bestiame alpeggiato.
  - Sono aziende transumanti le aziende che alpeggiano bestiame di specie ovina e caprina per almeno 60 giorni su una malga nel periodo 1/6 - 15/9 e che garantiscono la loro permanenza nel territorio provinciale per almeno 5 mesi. La permanenza sul territorio provinciale viene verificata dal libretto pascolo vagante o documento equivalente.
- Nella domanda di premio il richiedente deve dichiarare se l'azienda è transumante o non è transumante.

## IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

SISTEMA AGRICOLO		IMPORTO DEL PREMIO €/HA
1) zootecnico intensivo		0
2) zootecnico intermedio		220,00
3) zootecnico estensivo, colture erbacee e seminativi		70,00
4) arboricoltura intensiva	- arboricoltura intensiva	0
	- arboricoltura intensiva: viticoltura ubicata su terreni ad altitudine superiore a 300 mslm	90,00
5) arboricoltura estensiva		360,00
6) ortofloricoltura		360,00

## FATTORI DI MOLTIPLICAZIONE

Gli importi del premio sono incrementati in base ad un fattore moltiplicativo relativo sia alla pendenza media dei terreni lavorati dall'azienda (variazione fra 1,2 e 1,6) che all'altitudine media della SAU (variazione fra 1 e 1,7).

In base ai risultati dei calcoli la maggiorazione, collegata a fattori oggettivi di svantaggio quali la pendenza, l'altitudine o la combinazione delle due, può arrivare ad un fattore di moltiplicazione massimo del premio pari a 2,72, come risulta dalla tabella sotto riportata.

Misura 13 - Fattori di moltiplicazione .

PENDENZA/ALTITUDINE	ALTITUDINE < 400M	400M ≤ ALTITUDINE < 600M	600M ≤ ALTITUDINE < 900M	ALTITUDINE ≥ 900 M
Pendenza < 8%	1,2*1 = 1,2	1,2*1,2 = 1,44	1,2*1,4 = 1,68	1,2*1,7 = 2,04
8% ≤ Pendenza < 13%	1,4*1 = 1,4	1,4*1,2 = 1,68	1,4*1,4 = 1,96	1,4*1,7 = 2,38
Pendenza ≥ 13%	1,6*1 = 1,6	1,6*1,2 = 1,92	1,6*1,4 = 2,24	<b>1,6*1,7 = 2,72</b>

Il premio unitario erogabile non può essere superiore a 600,00 Euro/ha per i sistemi agricoli: 2) sistema agricolo zootecnico intermedio e 5) sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva.

Il premio unitario erogabile non può essere superiore a 450,00 Euro/ha per i sistemi agricoli: 3). sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi, 4) sistema agricolo dell'arboricoltura intensiva e 6) sistema agricolo dell'ortofloricoltura.

È fatto salvo il principio che il livello medio di tutte le indennità compensative concesse nella Provincia Autonoma di Trento non possa superare i 450,00 Euro/ha. Ai fini di tale calcolo sono prese in considerazione anche le intere superfici alpeggiate sulle quali l'indennità viene calcolata secondo valori parametrici.

Qualora si verifichi un superamento del livello medio dell'indennità compensativa a livello provinciale, tutti i pagamenti saranno proporzionalmente decurtati al fine di raggiungere un livello medio di pagamento per ettaro inferiore o uguale a 450 Euro/ha.

L'importo massimo del premio euro/anno per domanda è pari a 25.000,00 Euro.

### DEGRESSIONE DEL PREMIO

L'importo del premio è degressivo rispetto alla superficie oggetto di pagamento per azienda in quanto, come risultante dai calcoli, lo svantaggio diminuisce in funzione dell'aumentare della superficie aziendale. Vengono attuate le decurtazioni come riportate dalla tabella sotto riportata.

Misura 13 - Degressività del pagamento per classe di superficie oggetto d'impegno.

CLASSI DI SUPERFICIE	DECURTAZIONE
Superficie oggetto di IC sino a 20,00 ha	nessuna
Superficie oggetto di IC tra 20,01 e 40,00 ha	Decurtazione del 25%
Superficie oggetto di IC tra 40,01 e 80,00 ha	Decurtazione del 50%
Superficie oggetto di IC maggiore di 80,01 ha	Decurtazione del 100%

## **MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO**

### **Recesso.**

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore, come stabilito alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/13 indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

### **Forza maggiore.**

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” di cui al comma 2 dell'articolo 2, possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come “forza maggiore” a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

## **PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI**

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020 disponibile sul sito [www.appag.provincia.tn.it](http://www.appag.provincia.tn.it)

b) le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI disponibile sul sito [www.appag.provincia.tn.it](http://www.appag.provincia.tn.it).

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che adottano le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020. Di seguito l'elenco dei

provvedimenti di applicazione delle “riduzioni ed esclusioni” avvenute con deliberazione della G. provinciale n. 682 del 5/5/2017, deliberazione della G. p. n. 963 del 21/6/2019 e deliberazione della G. p. n. 1012 del 17/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

Con l’Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

## **CONDIZIONALITA’**

In conformità all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni. Per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie per gli interventi SRA08 – SRA15 e SRA29 nell’ambito del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della PAC 2023/2027 della Provincia Autonoma di Trento, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui al DM condizionalità 2023. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell’adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità se del caso, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario che detenga un allevamento, indipendentemente dall’esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità.

## **MONITORAGGIO**

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l’Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

## **INFORMAZIONI**

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all’Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell’Autorità di Gestione [www.psr.provincia.tn.it](http://www.psr.provincia.tn.it).

## **TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)**

Il trattamento è effettuato sulla base dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190; pertanto, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per:

- istruire le domande di aiuto – pagamento, riconducibili Misura 13 del Programma di sviluppo rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 803 C/2021 di data 3 febbraio 2021 e deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 1305/13;
- verifica dei dati inseriti nel Fascicolo Aziendale, verifica delle superfici aziendali, parcelle, particelle fondiarie nel Catasto Fondiario della PAT e gli animali nelle banche dati BDN, DBE, EVET;
- richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell’art. 11 della legge 3/03;
- richiedere l’eventuale documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11.

- il trattamento dei dati, strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento, non necessita del consenso del beneficiario (articolo 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679);
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo, pertanto, il mancato conferimento provocherebbe l'arresto del procedimento;
- il Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15, e-mail [direzione generale@provincia.tn.it](mailto:direzione generale@provincia.tn.it), pec [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it), tel 0461.494602, fax 0461.494603;
- preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Agricoltura (e-mail [serv.agricoltura@provincia.tn.it](mailto:serv.agricoltura@provincia.tn.it), pec [serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it), tel 0461.495641, fax 0461.495865), che è altresì il responsabile per il riscontro all'interessato;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:idprivacy@provincia.tn.it), tel 0461.491257/494449, fax 0461/ 499277;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;
- i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di acquisizione degli stessi (vedi massimario di conservazione e scarto);
- qualora venga riscontrata una violazione del Reg. (UE) n. 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

#### TABELLA CULTURE CHE FORMANO LA SUPERFICIE FORAGGERE

CODICE COLTURALE	DESCRIZIONE
001-002-010-000	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO – INSILATO
001-002-053-045	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
002-002-053-045	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
004-002-053-043	SOIA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
005-002-000-000	GIRASOLE - DA FORAGGIO
020-002-053-043	PISELLO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
024-002-000-000	BIETOLA - DA FORAGGIO
027-002-000-000	CAROTA - DA FORAGGIO
028-002-000-000	CAVOLO - DA FORAGGIO
029-002-053-043	CICERCHIA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
045-002-053-045	SPELTA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
046-002-053-045	LOIETTO LOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
046-002-054-045	LOIETTO LOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE

046-002-055-045	LOIETTO LOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI GRAMINACEE	PUREZZA
051-002-054-043	LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
051-002-055-043	LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	NON
053-002-053-045	PANICO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	NON
055-002-000-000	LINO - DA FORAGGIO	
078-002-053-043	SERRADELLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
079-002-053-043	VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	NON
079-002-054-043	VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
079-002-055-043	VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	NON
088-002-053-043	VIGNA CINESE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
093-002-053-045	TRITICALE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
149-002-000-000	SESAMO - DA FORAGGIO	
152-002-053-043	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	NON
152-002-054-043	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
152-002-055-043	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	NON
244-002-000-000	TRITORDEUM - DA FORAGGIO	
263-002-000-000	FESTUCA INDURITA - DA FORAGGIO	
264-002-000-000	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI - DA FORAGGIO	
336-002-051-044	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - MISTO	
336-002-052-044	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - MISTO	
337-002-053-000	GALEGA O CAPRAGGINE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	
359-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.) - DA FORAGGIO	
360-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.) - DA FORAGGIO	
361-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.) - DA FORAGGIO	
362-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.) - DA FORAGGIO	

363-002-000-000	FESTUCA (SP. FESTULOLIUM) - DA FORAGGIO	
389-002-053-043	VECCIA SATIVA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
389-002-054-043	VECCIA SATIVA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
389-002-055-043	VECCIA SATIVA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
390-002-053-043	VECCIA VILLOSA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
390-002-054-043	VECCIA VILLOSA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
390-002-055-043	VECCIA VILLOSA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
412-002-053-000	ROVEJA PISELLO SELVATICO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	
461-002-009-000	MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA - DA FORAGGIO - PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	
533-002-053-045	AVENA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
562-002-054-043	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
562-002-055-043	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
575-002-053-043	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
578-002-053-045	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
581-002-053-043	GINESTRINO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
581-002-054-043	GINESTRINO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
581-002-055-043	GINESTRINO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
587-002-053-045	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
597-002-053-000	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	
612-002-054-043	LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	

612-002-055-043	LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
615-002-053-043	LUPINO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
620-002-009-000	PASCOLO AZIENDALE - TARA 20% - DA FORAGGIO - PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	
624-002-053-045	MIGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
675-002-053-045	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
684-002-053-045	SEGALA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
693-002-053-045	SORGO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
750-002-009-000	PASCOLO AZIENDALE - TARA 50% - DA FORAGGIO - PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	
800-002-050-043	ERBAIO - DA FORAGGIO - ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
800-002-050-044	ERBAIO - DA FORAGGIO - ANNUALE - NON PERMANENTE - MISTO	
800-002-050-045	ERBAIO - DA FORAGGIO - ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
800-002-050-052	ERBAIO - DA FORAGGIO - ANNUALE - NON PERMANENTE - MISTO CON PREVALENZA DI LEGUMINOSE	
840-002-053-043	SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
840-002-054-043	SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
840-002-055-043	SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
862-002-053-043	FIENO GRECO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
862-002-054-043	FIENO GRECO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
862-002-055-043	FIENO GRECO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
870-002-053-045	ORZO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE	
899-002-051-043	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI LEGUMINOSE	
899-002-051-044	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - MISTO	



899-002-051-045	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - DI GRAMINACEE
899-002-052-043	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI LEGUMINOSE
899-002-052-044	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - MISTO
899-002-052-045	PRATO PASCOLO - DA FORAGGIO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE - DI GRAMINACEE
954-002-000-000	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO
956-002-000-000	SEDANO RAPA - DA FORAGGIO